

**Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente**  
**Dipartimento industria, artigianato ed energia**  
**Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2234 in data 09-05-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, DI UNA SECONDA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2115/2013, PROPOSTA DALL'IMPRESA "ALGA S.R.L." DI CHAMPDEPRAZ E RELATIVA ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO CON CENTRALE DI PRODUZIONE IN LOC. LOVIGNANAZ, NEL COMUNE DI FENIS.

**Il Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili**

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile, nonché l'art. 66, che ha abrogato la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), capo VI, sezione II;

considerato che in data 9 febbraio 2017 l'Impresa "Alga S.r.l." di Champdepraz, P. I.V.A. 06837610010, ha presentato la richiesta di una seconda variante all'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs 387/2003, con deliberazione della Giunta regionale n. 2115 del 20 dicembre 2013, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con centrale di produzione in loc. Lovignanaz, nel Comune di Fénis;

richiamato il provvedimento dirigenziale del 2 ottobre 2015, n. 3639, concernente la concessione di una prima variante all'autorizzazione unica soprarichiamata;

considerato che con nota prot. n. 1494 in data 23 febbraio 2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento all'Impresa proponente;

preso atto che la variante non comporta modifiche alla subconcessione di derivazione per uso idroelettrico e neppure l'occupazione di aree oltre a quelle già nella disponibilità del proponente e riguarda in particolare:

- modifiche relative al manufatto di centrale, a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa antincendio relativa ai trasformatori in olio;
- modifiche idrauliche all'opera di presa, al fine di recepire le richieste degli uffici regionali competenti relativamente alla gestione delle operazioni di rimozione dei sedimenti a monte della traversa;
- semplificazione dell'accesso alla camera valvole dell'opera di presa per mezzo di una botola di accesso, in luogo del previsto manufatto contenente un vano scale e un camminamento interrato;

dato atto che con nota prot. n. 1400 in data 21 febbraio 2017 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 16 marzo 2017, nel quale è stato dato atto di un'unanime valutazione positiva sulla variante al progetto in esame, ritenuta non sostanziale, subordinando la concessione dell'autorizzazione all'acquisizione del parere della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico e alla formalizzazione dell'accordo dell'Impresa proponente con il Consorzio

regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca relativamente alle misure di mitigazione alternative alla realizzazione del passaggio per pesci;

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi summenzionata:

- del 3 aprile 2017, con la quale l'Impresa proponente ha trasmesso copia della convenzione sottoscritta con il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca inerente alle misure di compensazione previste in alternativa alla mancata realizzazione del passaggio per pesci;
- prot. n. 2899 in data 26 aprile 2017, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato la realizzazione delle opere in progetto ai sensi dell'art. 142, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla riunione della Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 476 in data 14 aprile 2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° maggio 2017 a modificazione della DGR 708/2015 e successive integrazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814 in data 29 maggio 2015, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28 aprile 2017;

## **DECIDE**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, la seconda variante non sostanziale al progetto autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 2115/2013, proposta dall'Impresa "Alga S.r.l." di Champdepraz, relativa all'impianto idroelettrico con centrale di produzione in loc. Lovignanaz, nel Comune di Fénis, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nella riunione del 16 marzo 2017;
2. di stabilire che:

- a. sono fatte salve le prescrizioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 2115/2013 e nel provvedimento dirigenziale n. 3639/2015;
  - b. i lavori devono essere realizzati in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
  - c. dovranno essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e pertanto:
    - l'Impresa autorizzata dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, in particolare nelle operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali, e provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
    - la pista di accesso al fabbricato di centrale dovrà essere inerbita, ad esclusione di una fascia centrale della larghezza di 2,5 metri che potrà essere realizzata con un fondo in misto stabilizzato, opportunamente compattato;
    - la sistemazione finale dei terreni ed il loro inerbimento dovranno essere particolarmente curati;
    - prima dell'eventuale utilizzo del volume residuo delle aree da bonificare per lo smaltimento dei sedimenti del bacino, dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione, corredata dei pareri degli enti competenti;
    - l'Impresa autorizzata dovrà comunicare alla Struttura affari generali, difesa del suolo e risorse idriche e alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili la data di primo parallelo con la rete elettrica;
    - l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura affari generali, difesa del suolo e risorse idriche, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi;
  - d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla costruzione dell'impianto, sollevando l'Amministrazione regionale ed il Comune di Fénis da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
  - e. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, al Comune di Fénis, alle Strutture regionali interessate, alla stazione forestale di Nus e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi del capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore  
Jean Claude Pession

Il dirigente  
Mario Sorsoloni

IL COMPILATORE  
Jean Claude PESSION

MARIO SORSOLONI

**Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile**

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 10/05/2017 per quindici giorni consecutivi.